Sentenza n. 3510/2017 pubbl. il 25/05/2017 RG n. 839/201 Repert. n. 4433/2017 del 25/05/201



REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE TERZA CIVILE

così composta:

Dr. Giuseppe Lo Sinno Presidente
Dr. Antonella Miryam Sterlicchio Consigliere

Dr. Michele Di Mauro Consigliere Relatore

riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 839 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2011, trattenuta in decisione all'udienza del giorno 29 novembre 2016, vertente

TRA

SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE SOC. COOP., già DUOMO UNI ONE ASSICURAZIONI S.P.A. (partita i.v.a. 00320160237), domiciliata in Via Bertoloni n. 55, Roma, presso lo studio dell'Avv. Corbò Federico Maria (c.f. CRBFRC64D16H501V), che la rappresenta e difende con procura a margine dell'atto d'appello unitamente all'Avv. Corbò Filippo Maria (c.f. CRBFPP61M29H501S)

APPELLANTE

 \mathbf{E}

, (c.f.

(c.f.) e

(c.f.

), in proprio e in qualità di eredi di

domiciliati in Via Gregorio XI n. 13, Roma, presso lo studio dell'Avv. Liguori Michele (c.f. LGRMHL58P14F839K), che li rappresenta e difende con procure a margine del libello introduttivo e della comparsa di costituzione e risposta

APPELLATI APPELLANTI INCIDENTALI

E

MURRU FABRIZIO GIUSEPPE (c.f. MRRFRZ70C20C978Z), RAGANATO ROSARIA (c.f. RGNRSR42R51C978X), MURRU STEFANO (c.f. MRRSFN73A11H501Z) e MURRU TIZIANA (c.f. MRRTZN77S56H501S), tutti in



in qualità di eredi di MURRU PAOLO e il primo anche in proprio, domiciliati in Circonvallazione Gianicolense n. 95, Roma, presso lo studio dell'Avv. Corsini Andrea (c.f. CRSNDR65H30A561B), che li rappresenta e difende con procura a margine della comparsa di costituzione e risposta

APPELLATI APPELLANTI INCIDENTALI

OGGETTO: appello contro la sentenza n. 18332 emessa dal Tribunale di Roma in data 15 settembre 2010.

FATTO E DIRITTO

§ 1. — Con atto di citazione ritualmente notificato

e congiunti ed eredi del defunto

hanno agito in giudizio nei confronti di Rosaria Raganato, Fabrizio Giuseppe Murru, Stefano Murru e Stefania Murru, quali eredi del defunto Paolo Murru, nonché nei confronti di Uni One Assicurazioni s.p.a. (già Uniass Assicurazioni), chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro verificatosi in Roma il 21 giugno 1993 alle 9.30, quando mentre procedeva mantenendo la propria destra sulla via del Mare, direzione centro, alla guida di una Fiat Panda di proprietà del Comune di Roma (di cui era dipendente come commesso), era venuto a collisione con una vettura Fiat 127 guidata da Fabrizio Giuseppe Murru, di proprietà di Paolo Murru (successivamente scomparso per altra causa) ed assicurata dalla Uniass, auto che, sopraggiunta in senso opposto, aveva improvvisamente invaso la corsia della Panda.

A sostegno della domanda gli attori hanno dedotto che a seguito dell'urto ha riportato lesioni personali gravissime, che ne hanno cagionato il decesso la sera dello stesso giorno.

Gli eredi Murru sono rimasti contumaci.

Si è costituita la convenuta Compagnia, eccependo la prescrizione e contestando nel merito la domanda, di cui ha chiesto il rigetto, tenuto conto dell'esito dei procedimenti penali per omicidio colposo che hanno visto come indagato Fabrizio Giuseppe Murru e come imputati i medici curanti dell'Ospedale Sant'Eugenio, conclusisi rispettivamente con decreto di archiviazione e con sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto.

All'esito dell'istruttoria l'adito Tribunale di Roma ha così deciso: 1) ha dichiarato



Sentenza n. 3510/2017 pubbl. il 25/05/2017 RG n. 839/201

Repert. n. 4433/2017 del 25/05/2019

che il sinistro *de quo* si è verificato per colpa esclusiva di Murru Fabrizio Giuseppe; 2) ha condannato in solido Murru Fabrizio Giuseppe, Raganato Rosaria, Murru Stefano e Murru Tiziana, tutti in qualità di eredi di Murru Paolo e il primo anche in proprio, nonché la s.p.a. Uni One Assicurazioni, al pagamento di euro 336.755,00 a l

, di euro 288.245,50 a e di euro 279.683,50 a

, a titolo di risarcimento del danno da costoro rispettivamente subito a seguito della morte del congiunto , oltre agli interessi dall'evento alla

data della sentenza e dalla data della sentenza al saldo, da calcolare con i criteri indicati in motivazione, nonché al rimborso delle spese di lite, comprensive del compenso

anticipato al collegio peritale d'ufficio, da distrarsi in favore degli Avvocati antistatari.

A fondamento della decisione il primo giudice ha ritenuto: a) che la responsabilità del sinistro è da ascrivere in via esclusiva alla condotta di guida di Murru Fabrizio Giuseppe (nel frattempo deceduto per altra causa), avendo questi invaso l'opposta corsia di marcia, dalla quale sopraggiungeva il che nulla ha potuto fare per evitare lo scontro frontale; b) che il rifiuto della trasfusione espresso da che ha impedito ai sanitari di effettuare la somministrazione di sangue al momento del suo ricovero in ospedale, non ha interrotto il nesso causale tra il sinistro e gli esiti dello stesso, essendo riconosciuto al paziente, nel nostro ordinamento, il diritto di non curarsi e di rifiutare la trasfusione anche per ragioni di "credo religioso"; c) che, pertanto, i convenuti debbono essere condannati al risarcimento dei danni non patrimoniali e patrimoniali patiti dagli attori, da liquidare rispettivamente in base alle Tabelle normalmente utilizzate dal Tribunale di Roma e all'importo presumibilmente destinato dalla vittima alle necessità dei familiari per il numero di anni della sua residua vita lavorativa; d) che sulle somme dovute a titolo risarcitorio spettano gli interessi c.d. compensativi dalla data del fatto alla sentenza, da calcolare secondo i criteri enunciati dalla giurisprudenza di legittimità.

§ 2. — Duomo UniOne Assicurazioni s.p.a. ha, quindi, proposto appello, con il quale ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: "Piaccia [...]:- In via preliminare accertare e dichiarare la prescrizione del diritto vantato dagli attori ai sensi dell'art.2947 II comma c.c.; - nel merito, dichiarare l'erroneità ed infondatezza del provvedimento reso dal precedente magistrato, relativamente al riconoscimento della sussistenza del nesso causale tra la morte del Sig. e la condotta del Sig. Fabrizio Giuseppe Murru, e conseguentemente in totale riforma della sentenza



condannare gli attori a restituire gli importi [...] percepiti [...] in esecuzione della sentenza di primo grado; - in subordine ed in parziale riforma della sentenza, ridurre e limitare la condanna dell'appellante compagnia ai soli danni direttamente imputabili e riferibili alle conseguenze dell'incidente [...], con obbligo degli appellati alla restituzione degli importi pagati dalla compagnia in esecuzione della sentenza impugnata e che risultassero essere stati corrisposti in misura maggiore, ed in ogni caso riformare la sentenza relativamente al capo di condanna relativa alla liquidazione dei danni patrimoniali, riducendo il risarcimento ai soli danni morali, con conseguente obbligo alla restituzione degli importi pagati dalla compagnia in esecuzione della sentenza impugnata e che risultassero essere stati corrisposti in misura maggiore; - con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio".

Raganato Rosaria, Murru Fabrizio Giuseppe, Murru Stefano e Murru Tiziana si sono costituiti nelle qualità indicate in epigrafe e hanno proposto appello incidentale, con il quale hanno chiesto: *a*) di dichiarare prescritto il diritto al risarcimento del danno vantato da *b*) di

dichiarare che Murru Fabrizio Giuseppe non è responsabile del decesso di

in quanto il nesso causale è stato interrotto dal comportamento di

c) in subordine, di riconoscere la concausa prevalente del decesso nel rifiuto dell'intervento trasfusionale da parte di

si sono

costituiti, hanno resistito all'appello, chiedendone il rigetto, e hanno proposto appello incidentale, con il quale hanno chiesto, in riforma della sentenza impugnata: *a*) di condannare gli appellati al pagamento, in favore degli appellanti incidentali, della somma ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del *danno terminale* patito dal loro congiunto; *b*) di liquidare ai comparenti il danno non patrimoniale nella misura ritenuta di giustizia; *c*) di liquidare ai comparenti il arivalutazione monetaria dall'evento per le somme da liquidarsi e dal 15 settembre 2010 per le somme già liquidate dal primo giudice; *e*) di liquidare ai comparenti il danno da ritardo (lucro cessante) sotto forma di interessi legali dall'evento al soddisfo; *f*) di liquidare ai comparenti le spese di lite del giudizio di primo grado applicando lo scaglione di valore della causa relativo alle somme in concreto liquidate a seguito dell'appello principale e, comunque, in base alla nota specifica depositata in primo grado, con distrazione; *g*) di liquidare ai comparenti



la maggiorazione del 40% degli onorari per l'assistenza plurima a più parti, con distrazione; h) con vittoria delle spese di lite del giudizio di secondo grado, da maggiorare per l'assistenza plurima e da distrarre; i) di confermare per il resto l'impugnata sentenza.

Con provvedimento in data 31 maggio 2011 è stata sospesa l'efficacia esecutiva della sentenza limitatamente alle somme riconosciute a ciascuno degli eredi a titolo di danno morale *iure proprio* oltre accessori.

L'appello è stato trattenuto in decisione all'udienza del 29 novembre 2016, con concessione dei termini di legge per lo scambio di conclusionali e repliche.

Nei successivi scritti le parti sono rimaste ferme nelle rispettive posizioni.

Le conclusionali e le repliche sono state depositate dalla Società Cattolica di Assicurazione coop. a r.l. quale cessionaria del portafoglio assicurativo di Duomo Uni One Assicurazioni s.p.a.

Nella conclusionale

hanno aggiornato gli importi richiesti *iure proprio* a titolo di risarcimento del danno per la perdita del rapporto parentale in base ai parametri indicati nelle Tabelle del Tribunale di Roma del 2016.

- § 3. L'appello principale contiene tre motivi:
- I) il primo è rubricato: « Rigetto dell'eccezione preliminare di prescrizione ai sensi dell'art. 2947, II comma c.c. »; vi si sostiene che il giudice avrebbe dovuto accogliere l'eccezione di prescrizione biennale sollevata dalla Compagnia, avendo la stessa tempestivamente contestato sia la ricezione delle raccomandate asseritamente inviatele dal 1997 in poi, sia la conformità agli originali delle fotocopie delle lettere raccomandate e degli avvisi di ricevimento prodotte dagli attori;
- II) il secondo è rubricato: « Erroneità, ingiustizia e illegittimità della sentenza nella parte in cui ritiene il Sig. Fabrizio Giuseppe Murru responsabile esclusivo dell'evento »; vi si sostiene che la sentenza è errata, perché il decesso di Fabrizio Giuseppe Murru è causalmente riconducibile al rifiuto dello stesso di sottoporsi a trasfusione; conseguentemente, il primo giudice avrebbe dovuto respingere la domanda risarcitoria, o avrebbe comunque dovuto ridurre le somme liquidate in misura proporzionale al concorso del fatto della vittima del sinistro;
- III) il terzo è rubricato: « *Illegittimità della sentenza in ordine alla liquidazione* del danno patrimoniale »; vi si sostiene che la sentenza è errata nel calcolo del danno



Firmato Da: LO SINNO GIUSEPPE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 610ef076612ee45d02ac4d33cb6505 - Firmato Da: DI MAURO MICHELE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6366219587701c5616a20ac4d33cb6505 - Firmato Da: DI MAURO MICHELE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6366219587701c5616a20ac4d33cb6505 - Firmato Da: DI MAURO MICHELE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6366219587701c5616a20ac4d33cb6505 - Firmato Da: DI MAURO MICHELE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6366219587701c5616a20ac4d33cb6505 - Firmato Da: DI MAURO MICHELE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6366219587701c5616ac45d02ac4d33cb6505 - Firmato Da: DI MAURO MICHELE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6366219587701c5616ac45d02ac4d33cb6505 - Firmato Da: DI MAURO MICHELE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6366219587701c5616ac45d02ac4d33cb6505 - Firmato Da: DI MAURO MICHELE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6366219587701c5616ac45d02ac4d33cb6505 - Firmato Da: DI MAURO MICHELE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6366219587701c5616ac45d02ac4d33cb6505 - Firmato Da: DI MAURO MICHELE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6366219587701c5616ac45d02ac4d33cb6505 - Firmato Da: DI MAURO MICHELE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6366219587701c5616ac45d02ac4d33cb6505 - Firmato Da: DI MAURO MICHELE Emesso DA:

patrimoniale, non avendo il Tribunale preso in considerazione la pensione di reversibilità erogata in favore della moglie, di cui ha goduto l'intero nucleo familiare della vittima del sinistro.

- § 4. L'appello incidentale di Raganato Rosaria, Murru Fabrizio Giuseppe,

 Murru Stefano e Murru Tiziana contiene quattro motivi:
- I) il primo è rubricato: « *Nullità della sentenza [...] per difetto di una corretta analisi dei fatti; erroneità nei presupposti di fatto* »; si ripropongono, sostanzialmente, argomentazioni analoghe a quelle svolte con il secondo motivo d'appello principale e vi si sostiene che il decesso di è da ascrivere in tutto o in parte a fatto di quest'ultimo, che qualche mese prima del sinistro aveva espresso nelle forme di legge la volontà di non essere sottoposto a somministrazioni di sangue e/o di prodotti ematici;
- II) il secondo è rubricato: « Nullità della sentenza [...] per erronea valutazione in diritto »; vi si sostiene che il Tribunale avrebbe dovuto escludere la sussistenza del nesso causale, interrotto dal dissenso alla trasfusione espresso dalla vittima e reso noto ai sanitari dell'Ospedale Sant'Eugenio dai congiunti del
- III) il terzo è rubricato: « Nullità della sentenza [...]. Erroneità dei presupposti in diritto in materia di qualificazione e quantificazione del risarcimento; erroneità per carenza e/o insufficiente motivazione »; vi si sostiene che il Tribunale: avrebbe dovuto rigettare la domanda avente ad oggetto il risarcimento del danno morale patito iure proprio dai prossimi congiunti della vittima, non avendo gli attori dato dimostrazione di avere patito una lesione della propria integrità psico-fisica e non essendo configurabile nel nostro ordinamento un danno tanatologico; nel liquidare il danno patrimoniale, avrebbe dovuto tenere conto della pensione di reversibilità;
- IV) il quarto è rubricato: « Nullità della sentenza [...] per carenza e/o insufficiente motivazione »; vi si sostiene che la sentenza è errata, perché il primo giudice non avrebbe adeguatamente spiegato le ragioni per le quali ha qualificato come morale il danno risarcibile e non avrebbe indicato i soggetti che avrebbero patito il relativo pregiudizio.
 - § 5. L'appello incidentale di contiene cinque motivi:
- I) con il primo si sostiene che il Tribunale avrebbe dovuto condannare le controparti anche al risarcimento del danno terminale patito da nel



Firmato Da: LO SINNO GIUSEPPE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 910ef076612ee45d02ac4d33cb6505 - Firmato Da: DI MAURO MICHELE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6366219587701c5616a204

lasso temporale intercorso tra il sinistro e il decesso;

II) con il secondo si sostiene che il danno non patrimoniale è stato liquidato in modo riduttivo, come si evince dal raffronto con i parametri stabiliti nelle Tabelle del Tribunale di Roma e in quelle del Tribunale di Milano aggiornate successivamente all'emissione della sentenza impugnata;

III) con il terzo si sostiene che il danno da lucro cessante è stato liquidato in modo incongruo, perché il primo giudice avrebbe dovuto effettuare il calcolo partendo dal reddito annuo lordo e tenendo conto degli incrementi derivanti dalla rivalutazione monetaria, dalla probabile progressione in carriera, dalla pensione che avrebbe percepito la vittima fino al decesso e dai risparmi che sarebbero entrati nell'asse ereditario;

IV) con il quarto si sostiene che la sentenza va riformata nel capo relativo alle spese di lite, che andrebbero liquidate in base allo scaglione superiore relativo alle maggiori somme spettanti agli appellanti a seguito dell'accoglimento dei precedenti motivi d'appello o, comunque, in base alla nota spese specifica depositata nel giudizio di primo grado;

V) con il quinto si sostiene che il primo giudice, nel liquidare le spese di lite, avrebbe dovuto applicare la maggiorazione prevista nelle tariffe professionali in caso di difesa plurima.

§ 6. — Debbono essere esaminati per primi l'appello principale proposto dalla Compagnia di assicurazione e l'appello incidentale proposto da Raganato Rosaria, Murru Fabrizio Giuseppe, Murru Stefano e Murru Tiziana, in quanto riguardano l'an debeatur.

Il loro accoglimento, infatti, renderebbe superfluo l'esame dell'appello incidentale di che ha ad oggetto il *quantum debeatur* e investe la correttezza degli importi liquidati dal giudice *a quo* a titolo risarcitorio e di spese legali.

§ 7. — L'appello principale è parzialmente fondato e può essere accolto nei termini che seguono.

§ 7.1. — Il primo motivo è infondato.

In effetti il primo giudice, nel rigettare l'eccezione di prescrizione sollevata dalla Compagnia, non ha spiegato le ragioni per le quali le fotocopie degli atti interruttivi della prescrizione e dei relativi avvisi di ricevimento prodotti dagli attori debbano



ritenersi conformi agli originali, pur essendo a ciò tenuto, visto il disconoscimento della conformità delle copie agli originali tempestivamente operato da Uni One Assicurazioni s.p.a. e la mancata produzione degli originali da parte degli eredi del

Ciò, peraltro, non giustifica la riforma del capo della decisione impugnato.

Ed invero, contrariamente a quanto dedotto da Duomo UniOne Assicurazioni s.p.a., ora Società Cattolica di Assicurazione soc. coop., nella specie non trova applicazione il termine di prescrizione breve di due anni previsto dal secondo comma dell'art. 2947 c.c., perché, essendo il fatto illecito attribuito a Murru Fabrizio Giuseppe considerato dalla legge come reato (omicidio colposo), si applica il termine di prescrizione più lungo stabilito per il reato, stante il disposto dell'art. 2947, comma 3, c.c., come eccepito dagli appellanti incidentali.

Considerato, pertanto, che, per il reato di omicidio colposo con violazione delle norme sulla circolazione stradale, l'art. 589 c.p. (nel testo previgente applicabile nel caso di specie) prevedeva la pena della reclusione da uno a cinque anni, viene in rilievo il termine di prescrizione di dieci anni stabilito dall'art. 157, comma 1, n. 3 c.p. e dal secondo comma dell'art. 157 citato.

Osserva a questo punto il Collegio: *a*) che il termine di prescrizione decennale decorre dalla data del commesso reato (21 giugno 1993), dalla quale i Signori ben avrebbero potuto proporre le domande risarcitorie in esame; *b*) che il suddetto termine è stato tempestivamente interrotto con le lettere di messa in mora del 5 luglio 1993, del 25 luglio 1994, del 24 luglio 1995 e del 12 novembre 1996, avendo la Società Cattolica di Assicurazione soc. coop. ammesso con il primo motivo d'appello di averle ricevute; *c*) che per effetto dell'atto interruttivo da ultimo citato il termine di prescrizione si è spostato dal 21 giugno 1993 al 12 novembre 2006; *d*) che entro il termine di cui alla precedente lett. *c*) i Signori e hanno proposto l'azione risarcitoria con atto di citazione notificato in data 9 marzo 2005.

Per quanto precede, quindi, l'eccezione di prescrizione riproposta con la censura in esame va respinta, sia pure sulla base di una motivazione diversa da quella posta a fondamento del capo della decisione impugnato (sulla questione concernente la possibilità che il giudice d'appello confermi la decisione impugnata enunciando, in motivazione, a sostegno di tale statuizione, ragioni ed argomentazioni diverse da quelle addotte dal giudice di primo grado, v. *ex plurimis* Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15185 del 10/10/2003, Rv. 567415 - 01).



Sentenza n. 3510/2017 pubbl. il 25/05/2017 RG n. 839/201

Repert. n. 4433/2017 del 25/05/201

È assorbito, di conseguenza, l'esame delle questioni sollevate dalla Società Cattolica di Assicurazione soc. coop. relativamente all'utilizzabilità, ai fini della decisione, degli atti interruttivi della prescrizione prodotti in fotocopia dagli eredi della vittima del sinistro inviati alla Compagnia dal 1997 in poi, e di quelle concernenti l'ammissibilità della produzione in appello degli originali delle ricevute di accettazione e degli avvisi di ricevimento delle raccomandate de quibus da parte di

§ 7.2. — Il secondo motivo è parzialmente fondato.

In proposito è opportuno ricordare che « in tema di responsabilità civile, qualora l'evento dannoso si ricolleghi a più azioni o omissioni, il problema del concorso delle cause trova soluzione nell'art. 41, cod. pen. - norma di carattere generale, applicabile nei giudizi civili di responsabilità - in virtù del quale il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra dette cause e l'evento, essendo quest'ultimo riconducibile a tutte, tranne che si accerti l'esclusiva efficienza causale di una di esse »; si è, così, affermato che, nel caso in cui una delle cause consista in una omissione, « la positiva valutazione sull'esistenza del nesso causale tra omissione ed evento presuppone che si accerti che l'azione omessa, se fosse stata compiuta, sarebbe stata idonea ad impedire l'evento dannoso ovvero a ridurne le conseguenze, non potendo esserne esclusa l'efficienza soltanto perché sia incerto il suo grado di incidenza causale » (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2360 del 02/02/2010, Rv. 611411 - 01).

Tali principi trovano applicazione nel caso in esame.

Il decesso di è ascrivibile, infatti, al sinistro stradale verificatosi in data 21 giugno 1993 e alla mancata somministrazione di sangue e/o di emoderivati da parte dei medici dell'Ospedale Sant'Eugenio, che non è stata effettuata per il dissenso espresso dall'infortunato, quale Testimone di Geova, con dichiarazione resa in data 13 gennaio 1993.

Sotto il primo profilo, in particolare, la responsabilità del sinistro è da attribuire in via esclusiva alla condotta di guida di Murru Fabrizio Giuseppe, in quanto sul relativo capo della decisione la sentenza non è stata impugnata ed è, quindi, passata in giudicato.

A seguito dello scontro ha riportato lesioni ortopediche e gravissime lesioni vasculo-addominali (« vaste lacerazioni del mesentere, del mesocolon traverso, emorragia da lesione dell'arteria gastroduodenale »), derivate



dall'azione dinamica compressiva sull'addome correlata al sinistro.

Orbene, come è emerso dalla relazione depositata dal Collegio peritale nominato dal Tribunale (alla quale si rinvia), il decesso è causalmente riconducibile proprio a queste ultime, che hanno provocato un'intensa e profonda anemizzazione, con depauperamento ematico, ipovolemia, acidosi, perdita di fattori di coagulazione e sindrome Mof, nonostante l'intervento di chirurgia addominale eseguito dai sanitari nel rispetto delle leges artis e il ricorso ad una terapia di sostegno della funzione circolatoria con l'infusione di sostanze metaboliche e di succedanei del plasma compatibili con il dissenso espresso dall'infortunato.

Tale conclusione non può ritenersi inficiata dalle considerazioni medico-legali svolte dal consulente del pubblico ministero, che ha proceduto all'esame autoptico della vittima, avendo anche il dott. De Mercurio riconosciuto che il decesso è dipeso dal gravissimo shock emorragico provocato dall'incidente, che avrebbe imposto il ricorso a trasfusioni di sangue, non effettuate per l'opposizione del paziente manifestata il 13 gennaio 1993 e ribadita da ulteriore dichiarazione controfirmata da due Testimoni (v. pagine 12 e seguenti della relazione del dott. De Mercurio).

In senso conforme anche la sentenza pretorile n. 7253 del 1997, nella quale, pur essendo stato escluso il nesso causale tra le lesioni ortopediche subite per effetto dello scontro e il decesso, si è, comunque, affermato, in base alle valutazioni peritali eseguite, che l'esito letale è derivato dalla fortissima anemizzazione derivante dalle lesioni vascolari riportate da e dal fatto che non è stato possibile sopperire a tale situazione per il rifiuto opposto dal paziente di sottoporsi a trasfusione.

È evidente, pertanto, che il sinistro rappresenta un antecedente causale necessario dell'evento morte.

Come, peraltro, esattamente rilevato dalla Compagnia, il decesso è causalmente riconducibile anche alla mancata somministrazione di sangue e/o di emoderivati al

Il Collegio peritale nominato dal primo giudice ha, infatti, a riguardo osservato che « la pronta somministrazione di sangue (emotrasfusione) e/o di prodotti emoderivati all'arrivo nel Nosocomio del Leso, ancora dotato di coefficienti vitali non particolarmente compromessi, avrebbe consentito di contrastare l'evoluzione infausta » e avrebbe reso più probabile che non la sopravvivenza del visto che



l'anemizzazione sarebbe stata trattata in modo più efficace con ripristino delle funzioni vascolari.

In particolare, le possibilità di sopravvivenza del paziente sono state stimate « in misura di metà-due terzi, ossia con un bareme percentuale oscillante fra il 50% e il 65% ».

La Corte d'appello, così come ha fatto il primo giudice, condivide e fa proprie le conclusioni medico-legali sopra sintetizzate, in quanto basate su un compiuto esame anamnestico e obiettivo e su uno studio ed una valutazione adeguati e coerenti degli elementi desunti da tale esame e dalla documentazione prodotta.

Le conclusioni cui sono pervenuti i consulenti d'ufficio non sono, inoltre, inficiate dalle conclusioni cui è pervenuto il consulente del pubblico ministero, perché anche il dott. De Mercurio nel proprio elaborato peritale ha lasciato intendere che sussiste il nesso causale tra il decesso e la mancata somministrazione di sangue e/o di emoderivati, che con un elevatissimo grado di probabilità avrebbe scongiurato l'evento, pur non avendo il consulente specificato quali sarebbero state in termini percentuali le probabilità di sopravvivenza del paziente.

Sussiste, pertanto, il nesso causale anche tra la mancata somministrazione di sangue e/o di emoderivati e il decesso, in quanto, come appena evidenziato, l'azione omessa, se fosse stata compiuta, sarebbe stata idonea ad impedire l'exitus.

Il fattore causale citato non può, peraltro, considerarsi idoneo ad escludere il nesso causale tra il sinistro e il decesso, contrariamente a quanto assume la Compagnia.

Nel nostro ordinamento, infatti, il rifiuto di sottoporsi a determinate cure mediche (tra le quali rientrano, evidentemente, le trasfusioni di sangue) per motivi religiosi o di diversa natura, anche quando tale rifiuto possa causare la morte del soggetto, lungi dall'essere considerato un fatto anomalo e imprevedibile, è espressione di un diritto di rango costituzionale (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4211 del 23/02/2007, Rv. 594993 – 01; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 23676 del 15/09/2008, Rv. 604908 - 01; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 23676 del 15/09/2008, Rv. 604907 - 01).

Ne consegue, in sintesi, che l'evento morte deve ritenersi legato ad un concorso di cause, riconducibili, la prima, a Murru Fabrizio Giuseppe e la seconda alla vittima del sinistro, che si è opposta alla somministrazione di sangue e/o di emoderivati che, con un elevato grado di probabilità, gli avrebbe salvato la vita.

Tenuto conto, pertanto, dell'incidenza causale delle condotte tenute da Murru

Sentenza n. 3510/2017 pubbl. il 25/05/2017 RG n. 839/201

Repert. n. 4433/2017 del 25/05/2019

Fabrizio Giuseppe e da sulla determinazione dell'evento-morte, la responsabilità del decesso va ascritta in pari misura a entrambi, tenuto conto delle possibilità di sopravvivenza che la vittima del sinistro avrebbe avuto se si fosse sottoposta a trasfusione sopra richiamate, e in considerazione del fatto che il si è esposto volontariamente ai rischi connessi alla circolazione stradale, pur sapendo che, in caso di incidente, avrebbe potuto avere bisogno di sottoporsi alla somministrazione di sangue o emoderivati, che per motivi religiosi avrebbe rifiutato.

Tale soluzione è in linea con il principio di diritto enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui: « L'esposizione volontaria ad un rischio, o, comunque, la consapevolezza di porsi in una situazione da cui consegua la probabilità che si produca a proprio danno un evento pregiudizievole, è idonea ad integrare una corresponsabilità del danneggiato e a ridurre, proporzionalmente, la responsabilità del danneggiante, in quanto viene a costituire un antecedente causale necessario del verificarsi dell'evento, ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., e, a livello costituzionale, risponde al principio di solidarietà sociale di cui all'art. 2 Cost. avuto riguardo alle esigenze di allocazione dei rischi (riferibili, nella specie, all'ambito della circolazione stradale) secondo una finalità comune di prevenzione, nonché al correlato obbligo di ciascuno di essere responsabile delle conseguenze dei propri atti (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11698 del 26/05/2014, Rv. 631111 – 01; sull'argomento v. anche Cass. Sez. 3, Sentenza n. 23426 del 04/11/2014, Rv. 633334 – 01; Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 4208 del 17/02/2017, Rv. 643137 - 01).

Conseguentemente, in accoglimento del secondo motivo d'appello incidentale, la Società Cattolica di Assicurazione soc. coop. deve essere condannata in solido con i Signori Raganato e Murru al risarcimento dei danni patiti da

nella misura del 50% del loro ammontare complessivo, non potendosi porre a carico del danneggiante-assicurato quella parte di danno che non è a lui causalmente imputabile secondo il paradigma della causalità del diritto civile, la quale conferisce rilevanza alla concausa umana.

§ 7.3. — Il terzo motivo è inammissibile.

La questione posta a fondamento dell'impugnazione è stata risolta in modo non univoco dalla giurisprudenza di legittimità.

In una pronuncia, in particolare, la Corte di Cassazione ha affermato che: « In tema di danno patrimoniale patito dal familiare di persona deceduta per colpa altrui,



dall'ammontare del risarcimento deve essere detratto il valore capitale della pensione di reversibilità percepita dal superstite in conseguenza della morte del congiunto, attesa la funzione indennitaria assolta da tale trattamento, che è inteso a sollevare i familiari dallo stato di bisogno derivante dalla scomparsa del congiunto, con conseguente esclusione, nei limiti del relativo valore, di un danno risarcibile » (Sez. 3, Sentenza n. 13537 del 13/06/2014, Rv. 631440 - 01).

In una successiva sentenza si è, invece, ritenuto che « In tema di risarcimento del danno da illecito, il principio della "compensatio lucri cum damno" trova applicazione unicamente quando sia il pregiudizio che l'incremento patrimoniale siano conseguenza del medesimo fatto illecito, sicché non può essere detratto quanto già percepito dal danneggiato a titolo di pensione di inabilità o di reversibilità, ovvero a titolo di assegni, di equo indennizzo o di qualsiasi altra speciale erogazione connessa alla morte o all'invalidità, trattandosi di attribuzioni che si fondano su un titolo diverso dall'atto illecito e non hanno finalità risarcitorie » (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 20548 del 30/09/2014, Rv. 632962 - 01).

Non è necessario, peraltro, prendere posizione tra i due orientamenti, perché l'appello non risponde ai requisiti di specificità richiesti dall'art. 342 c.p.c.

A riguardo si osserva che la Società Cattolica di Assicurazione soc. coop. non ha indicato quali sarebbero le risultanze istruttorie da cui il primo giudice avrebbe dovuto desumere che il coniuge superstite e/o uno degli altri attori abbia goduto della pensione di reversibilità, né ha indicato l'ammontare del relativo trattamento e in quale misura verrebbe a incidere sugli importi liquidati dal Tribunale.

Non contenendo, pertanto, la censura in esame l'esposizione dei "motivi specifici dell'impugnazione", come richiesto dall'art. 342 c.p.c. nel testo previgente applicabile ratione temporis, ne va dichiarata l'inammissibilità.

- § 8. L'appello incidentale di Raganato Rosaria, Murru Fabrizio Giuseppe, Murru Stefano e Murru Tiziana è parzialmente fondato e può essere accolto nei termini che seguono.
- § 8.1. Il primo motivo d'appello è meritevole di accoglimento per le ragioni esposte sub § 7.2. (al quale si rinvia) e nei termini ivi indicati.

A riguardo è appena il caso di aggiungere che la responsabilità di Murru Fabrizio Giuseppe non può essere esclusa dal fatto che il procedimento penale a carico del



medesimo si sia concluso con decreto di archiviazione del 22 novembre 2003, perché il suddetto provvedimento non ha efficacia di giudicato nel processo civile, stante il disposto dell'art. 652, comma 1, c.p.p.

§ 8.2. — Il secondo motivo d'appello è meritevole di accoglimento per le ragioni esposte sub § 7.2. e nei termini ivi indicati.

§ 8.3. — Il terzo motivo d'appello è infondato.

Dalla lettura della motivazione della sentenza impugnata e dai parametri tabellari usati si evince chiaramente che il Tribunale ha qualificato "danno morale" il danno patito dagli attori per la definitiva perdita del rapporto parentale con il loro congiunto e non, invece, il danno derivante dalla lesione della loro integrità psico-fisica.

La risarcibilità di tale voce di danno non patrimoniale è pacifica, in quanto l'interesse all'intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia, nonché all'inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito della famiglia è riconosciuto e tutelato da norme di rango costituzionale (artt. 2, 29 e 30 Cost.).

Sul punto, pertanto, la sentenza impugnata è immune da censure.

Riguardo, poi, al fatto che il Tribunale avrebbe accolto la domanda risarcitoria proposta da pur non avendo gli stessi fornito la prova del danno, è sufficiente ricordare che il danno per la perdita del rapporto parentale può ritenersi provato anche mediante il ricorso a valutazioni prognostiche e a presunzioni sulla base degli elementi obbiettivi forniti dal danneggiato, quali l'intensità del vincolo familiare, la situazione di convivenza, la consistenza del nucleo familiare, le abitudini di vita, l'età della vittima e dei singoli superstiti, la compromissione delle esigenze di questi ultimi.

Secondo la giurisprudenza è, infatti, necessario che il soggetto che agisce in giudizio fornisca una prova rigorosa del pregiudizio patito solo ove alleghi un danno non patrimoniale diverso ed ulteriore rispetto alla sofferenza morale normalmente derivante dalla rottura del rapporto parentale, legato, ad esempio, alla particolare composizione del restante nucleo familiare in grado di prestare assistenza morale e materiale, alla personalità individuale dei familiari danneggiati, alla loro capacità di reazione e di sopportazione del trauma e ad ogni altra circostanza del caso concreto,



posto che nelle ipotesi da ultimo considerate l'onere di allegazione non può risolversi in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15022 del 15/07/2005, Rv. 584725 – 01; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10527 del 13/05/2011, Rv. 618210 – 01; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 16992 del 20/08/2015, Rv. 636308 – 01; Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 21060 del 19/10/2016, Rv. 642934 – 02; Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 21230 del 20/10/2016, Rv. 642944 - 01).

Grava, per contro, sulla controparte la prova contraria di situazioni che compromettono l'unità, la continuità e l'intensità del rapporto familiare (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9231 del 17/04/2013, Rv. 626002 - 01).

Orbene, in applicazione degli enunciati principi, correttamente il Tribunale ha ritenuto provato in via presuntiva il danno per la perdita del rapporto parentale patito da partendo dagli

elementi di fatto obbiettivi forniti dai danneggiati, riguardanti il rapporto di parentela, l'età della vittima, l'età dei congiunti danneggiati e la relazione di convivenza con la vittima.

Tali elementi presuntivi non sono stati, inoltre, smentiti da elementi di segno contrario, che non sono stati né allegati, né dedotti dagli appellanti incidentali.

Per quanto precede va, quindi, rigettata la doglianza in esame.

§ 8.3.1. — Con riferimento alle censure svolte riguardo al danno patrimoniale e all'omessa valutazione della presenza di una pensione di reversibilità il motivo d'appello è generico per le ragioni esposte sub § 7.3., donde la loro inammissibilità.

§ 8.4. — Il quarto motivo è infondato.

Per quanto concerne la qualificazione del danno risarcibile si rinvia al § 8.3.

Si osserva, inoltre, che, contrariamente a quanto assumono gli appellanti incidentali, i soggetti che hanno patito danni morali e patrimoniali sono stati inequivocabilmente individuati nella vedova convivente e nei due figli conviventi

I criteri utilizzati dal Tribunale per la liquidazione del danno non patrimoniale e del danno patrimoniale sono stati, poi, adeguatamente evidenziati.

Nella motivazione della sentenza si legge, infatti, che il danno morale derivante dalla perdita del rapporto parentale è stato liquidato in base alle Tabelle elaborate dal Tribunale di Roma alla data della decisione e che il danno patrimoniale è stato



calcolato, per la moglie, in un importo « corrispondente alla metà della somma di euro 194.038, risultante dal prodotto dell'importo presumibilmente destinato dalla vittima alle necessità della famiglia (il 75% del reddito annuale di euro 11.414: cfr. buste paga in atti) per il numero degli anni della di lui residua vita lavorativa (17) partendo dal reddito annuale della vittima per il numero di anni della residua vita lavorativa » e, per ciascuno dei due figli, in un importo corrispondente ad un quarto della suddetta somma.

Risultano, quindi, smentite *per tabulas* le considerazioni svolte dagli appellanti incidentali riguardo alla mancata indicazione dell'*iter* logico-giuridico che ha condotto alla qualificazione delle voci di danno risarcibili, alla mancata individuazione dei soggetti danneggiati e ai criteri seguiti per la liquidazione del danno.

Da ciò il rigetto del quarto motivo d'appello.

§ 9. — Rimane, infine, da esaminare l'appello incidentale di , che è parzialmente fondato e che può essere accolto nei termini che seguono.

§ 9.1. — Il primo motivo è inammissibile.

A riguardo è opportuno premettere che

con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado hanno agito iure proprio e iure hereditatis.

In particolare, i Signori hanno dedotto di avere « diritto, iure hereditatis, alla liquidazione del DANNO BIOLOGICO PROPRIO DEL DEFUNTO, deceduto dopo un apprezzabile lasso di tempo dal sinistro » (pagina 3 della citazione).

Su tale domanda, in effetti, il Tribunale non si è pronunciato.

Non sussiste, peraltro, il lamentato vizio di difetto di pronuncia, perché la relativa domanda è stata abbandonata.

Nella comparsa conclusionale del 21 dicembre 2009, infatti,

hanno chiesto l'accoglimento della domanda risarcitoria solo per le voci di danno morale e di danno esistenziale patiti *iure* proprio per la perdita del congiunto e per ottenere il ristoro del danno patrimoniale ricollegabile al decesso, ma non hanno reiterato la richiesta risarcitoria formulata *iure* hereditatis per il danno biologico patito da (v. § C2 della comparsa citata, rubricato « Quantificazione dei danni » -, al quale si rinvia).

Proprio perché è stata abbandonata, la relativa domanda non può essere risposta in



appello, stante il disposto dell'art. 345 c.p.c., donde la sua inammissibilità.

§ 9.1.1. — Analoga pronuncia va emessa in relazione alla domanda formulata per il ristoro del c.d. *danno terminale* o *catastrofale* patito dalla vittima.

Tale voce di danno non coincide con quella fatta valere in primo grado *iure* hereditatis.

Ed invero, con la citazione introduttiva gli attori hanno chiesto la condanna dei convenuti al risarcimento del "danno biologico" patito dal loro congiunto, da liquidare in relazione all'effettiva menomazione dell'integrità psicofisica patita da

nell'apprezzabile lasso di tempo compreso tra il verificarsi del sinistro e la morte.

Tale danno, in particolare, secondo la giurisprudenza va liquidato applicando le c.d. Tabelle elaborate per la liquidazione del danno da invalidità temporanea (sull'argomento v., più in generale, *ex plurimis*, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1131 del 10/02/1999, Rv. 523107 – 01; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24 del 03/01/2002, Rv. 551364 – 01; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9620 del 16/06/2003, Rv. 564290 – 01; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13066 del 14/07/2004, Rv. 574564 – 01; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15491 del 08/07/2014, Rv. 631748 - 01).

Con il primo motivo d'appello i Signori hanno, invece, chiesto la condanna degli appellati al risarcimento del danno catastrofale/terminale patito dal loro congiunto, da ricollegare alle sofferenze morali da quest'ultimo patite nell'assistere alla perdita della propria vita nel lasso di tempo compreso tra l'incidente e la morte..

Tale danno, secondo la giurisprudenza, va liquidato in base ad un criterio equitativo puro, « che tenga conto della "enormità" del pregiudizio, giacché tale danno, sebbene temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, tanto da esitare nella morte » (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 23183 del 31/10/2014, Rv. 633238 – 01; v. anche Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7126 del 21/03/2013, Rv. 625498 – 01; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13537 del 13/06/2014, Rv. 631439 – 01).

Trattandosi, quindi, di distinte modalità di atteggiarsi del danno non patrimoniale connesso alla lesione dell'integrità psicofisica della vittima dell'illecito, la censura in esame va dichiarata inammissibile, perché comporta l'ampliamento in appello del *thema decidendum* ad una nuova voce di danno non patrimoniale in violazione dell'art. 345, comma 1, c.p.c.



§ 9.2. — Il secondo motivo d'appello è fondato e merita accoglimento.

Come sopra anticipato, ritengono gli appellanti che l'importo liquidato a titolo di danno per la perdita del rapporto parentale sia incongruo, in quanto in base alle nuove Tabelle elaborate dal Tribunale di Roma in pendenza del termine per l'impugnazione è aumentato il c.d. "valore punto" ed è stato attribuito al fattore della convivenza dei congiunti un coefficiente diverso da quello utilizzato dal Tribunale.

Analoghe considerazioni sono state svolte nelle conclusionali, nelle quali è stata chiesta l'applicazione delle Tabelle relative all'anno 2016, con rivalutazione degli importi dovuti in base ad esse dall'1 gennaio 2016 alla data della presente decisione.

§ 9.2.1. — È utile a questo punto premettere che, nonostante il noto indirizzo giurisprudenziale in base al quale, in difetto di previsioni normative, il giudice debba utilizzare, in sede di liquidazione, i criteri tabellari elaborati dal Tribunale di Milano (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12408 del 07/06/2011, Rv. 618047 - 01), nella specie l'adeguatezza degli importi liquidati dal giudice *a quo* va verificata in base ai parametri adottati nelle Tabelle del Tribunale di Roma, perché: 1) tali Tabelle sono state già adottate dal primo giudice senza che nessuna delle parti sollevasse specifiche contestazioni a riguardo; 2) la Compagnia e i Signori Raganato e Murru non hanno svolto alcun motivo di gravame al fine di ottenere la riforma nel *quantum* della sentenza impugnata in applicazione delle Tabelle di Milano; 3) i Signori hanno continuato a chiedere l'applicazione delle Tabelle di Roma in luogo di quelle di Milano anche nel presente grado di giudizio.

§ 9.2.2. — Passando al merito, la censura in esame merita accoglimento.

La questione posta dagli appellanti incidentali ha trovato soluzione nella sentenza n. 7272 del 2012 della Corte di Cassazione, che ha affermato il seguente principio di diritto: « Se le "tabelle" applicate per la liquidazione del danno non patrimoniale da morte di un prossimo congiunto cambino nelle more tra l'introduzione del giudizio e la sua decisione, il giudice (anche d'appello) ha l'obbligo di utilizzare i parametri vigenti al momento della decisione » (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7272 del 11/05/2012, Rv. 622506 - 01)

Tale principio (peraltro seguito dalla successiva sentenza n. 11152 del 2015) è stato di recente ribadito nei seguenti termini « In materia di risarcimento del danno alla persona, il soggetto danneggiato ha interesse ad impugnare la condanna al



risarcimento tanto nell'ipotesi in cui la liquidazione equitativa del danno sia fondata su un'erronea applicazione dei criteri previsti dalla tabella in uso presso un determinato ufficio giudiziario, quanto in quella in cui, pur essendo stati gli stessi correttamente applicati, la tabella sia stata sostituita da altra più idonea a rappresentare - ai sensi dell'art. 1226 c.c. - un adeguato ristoro del danno non patrimoniale, essendo irrilevante che tale seconda evenienza si verifichi anteriormente alla decisione di primo grado o nelle more del decorso del termine di impugnazione, sussistendo in entrambi i casi l'interesse all'impugnazione » (Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 21245 del 20/10/2016, Rv. 642948 - 01).

Poiché il Collegio intende dare ad esso continuità e nessun diverso argomento rilevante è stato offerto in contrario dalle controparti, il motivo è meritevole di accoglimento, perché effettivamente in base alle Tabelle adottate dal Tribunale di Roma successivamente al deposito della sentenza di primo grado il "valore del punto" e il coefficiente applicabile per la "convivenza" hanno subito un incremento.

In particolare, in base ai parametri vigenti alla data della presente decisione (Tabelle del Tribunale di Roma per il 2016 depositate dagli appellanti incidentali) il danno per la perdita del rapporto parentale va liquidato: - in complessivi euro 283.020,00 in favore di , moglie convivente della vittima primaria, importo risultante dal prodotto tra il valore punto (euro 9.434,00) e la somma dei punti (30) relativi al rapporto di parentela (20), all'età della vittima (3), all'età del congiunto (3), alla convivenza con la vittima (4); - in complessivi euro 283.020,00 in favore di

figlio convivente della vittima primaria, risultante dal prodotto tra il valore punto (euro 9.434,00) e la somma dei punti (30) relativi al rapporto di parentela (18), all'età della vittima (3), all'età del congiunto (5) e alla convivenza con la vittima (4); - in complessivi euro 273.586,00, importo risultante dal prodotto tra il valore punto (euro 9.434,00) e la somma dei punti (29) relativi al rapporto di parentela (18), all'età della vittima (3), all'età del congiunto (4) e alla convivenza con la vittima (4).

- § 9.3. Il terzo motivo, con il quale ci si duole di un'incongrua liquidazione del danno patrimoniale da lucro cessante, è parzialmente fondato e può essere accolto nei termini che seguono.
- § 9.3.1. Contrariamente a quanto ritenuto dagli appellanti, correttamente il Tribunale ha assunto come base di calcolo del credito risarcitorio il reddito percepito da



al netto delle imposte e della c.d. "quota sibi" (corrispondente alla parte del reddito che il defunto avrebbe speso per sé), posto che, diversamente, i danneggiati realizzerebbero un lucro maggiore di quello che avrebbe conseguito il loro dante causa se non fosse deceduto, essendo il risarcimento esente da prelievo fiscale (sull'argomento, v. più in generale Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12020 del 21/11/1995, Rv. 494720 – 01; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6321 del 16/05/2000, Rv. 536555 – 01; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4186 del 02/03/2004, Rv. 570704 – 01; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10853 del 28/06/2012, Rv. 623181 – 01).

In proposito è appena il caso di aggiungere che non viene in rilievo la disposizione dell'art. 137 del d. lgs. n. 209 del 2005 invocata dagli appellanti incidentali, in base alla quale « Nel caso di danno alla persona, quando agli effetti del risarcimento si debba considerare l'incidenza dell'inabilità temporanea o dell'invalidità permanente su un reddito di lavoro comunque qualificabile, tale reddito si determina, per il lavoro dipendente, sulla base del reddito di lavoro, maggiorato dei redditi esenti e al lordo delle detrazioni e delle ritenute di legge, che risulta il più elevato tra quelli degli ultimi tre anni e, per il lavoro autonomo, sulla base del reddito netto che risulta il più elevato tra quelli dichiarati dal danneggiato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche negli ultimi tre anni ovvero, nei casi previsti dalla legge, dall'apposita certificazione rilasciata dal datore di lavoro ai sensi delle norme di legge ».

Non sussistono, infatti, le condizioni richieste per l'applicazione della norma citata, perché l'esito letale del sinistro porta ad escludere l'esistenza di uno stato menomativo qualificabile in termini di "inabilità temporanea" o di "invalidità permanente" (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5197 del 17/03/2015, Rv. 634697 – 01).

Per tale parte, quindi, la censura in esame è infondata e deve essere respinta.

§ 9.3.2. — La sentenza non è, invece, condivisibile nella parte in cui il danno patrimoniale subito dal coniuge e dai figli superstiti della vittima primaria è stato quantificato in base al reddito netto percepito dalla vittima al momento del fatto.

Trattandosi, infatti, di debito di valore, il reddito annuo netto perduto da utilizzare per il calcolo andava espresso in moneta rivalutata alla data della decisione (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4252 del 16/03/2012, Rv. 622039 - 01) e ascende, quindi, alla data della presente sentenza, ad euro 18.559,16 (coefficiente = 1,626).

Conseguentemente, in applicazione dei parametri utilizzati dal primo giudice, il danno patrimoniale patito dagli appellanti per la perdita del congiunto va rideterminato



Sentenza n. 3510/2017 pubbl. il 25/05/2017 RG n. 839/201

Repert. n. 4433/2017 del 25/05/2019

in euro 157.752,86 (la metà di euro 315.505,72 = euro 18.559,16 x n. 17 anni di residua vita lavorativa) per e in euro 78.876,43 ciascuno (un quarto di euro 315.505,72) per

§ 9.3.3. — Contrariamente a quanto assumono gli appellanti, condivisibilmente il Tribunale non ha tenuto conto delle potenzialità espansive della capacità di guadagno del defunto, delle aspettative di vita fisica e dell'ammontare della futura pensione che avrebbe percepito se non fosse stato coinvolto nell'incidente, e della percentuale dei futuri risparmi che la vittima primaria avrebbe accantonato dalla "quota sibi" e che sarebbero entrati a far parte dell'asse ereditario.

§ 9.3.3.1. — Sotto il primo profilo, rileva il Collegio che nel giudizio di primo grado i Signori el non hanno allegato, dedotto, né tantomeno provato che il proprio congiunto, se fosse rimasto in vita, avrebbe percepito redditi superiori legati a progressioni in carriera che gli avrebbero consentito maggiori elargizioni in favore dei propri familiari.

Ed invero, nella conclusionale del 21 dicembre 2009 gli odierni appellanti, lungi dal chiedere un aumento equitativo del reddito posseduto dal defunto al momento della morte in ragione di eventuali incrementi patrimoniali futuri del *de cuius*, hanno quantificato in complessivi euro 225.000,00 il danno patrimoniale da perdita del congiunto ad essi spettante (di cui euro 112.500,00 per la moglie ed euro 56.250,00 per ciascuno dei due figli) sulla base solamente « *del reddito effettivamente conseguito dal defunto* » al momento del sinistro, tenendo conto, altresì: *a*) « *dell'età lavorativa residua (comprensiva dello scarto fra vita fisica e lavorativa* »; *b*) « *della percentuale di reddito normalmente destinata alla famiglia (pari, usualmente, a circa il 75%)* »; *c*) « *della convivenza della famiglia nucleare, della giovane età della moglie (non lavoratrice) e dei figli (non lavoratori) al momento del decesso* ».

In difetto di richieste in tal senso condivisibilmente, quindi, il Tribunale non ha riconosciuto alcuna somma ai Signori per il ristoro del pregiudizio patito per la compromissione delle potenzialità espansive della capacità di guadagno di , donde il rigetto, per tale parte, del motivo d'appello in esame.

Tra l'altro, come correttamente evidenziato dalla Compagnia, con la doglianza de qua gli appellanti non hanno indicato quali sarebbero le risultanze istruttorie oggettive



ignorate e/o non adeguatamente valutate dal primo giudice, dalle quali quest'ultimo avrebbe dovuto desumere che il reddito della vittima sarebbe verosimilmente aumentato negli anni (sull'argomento v., più in generale, Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8896 del 04/05/2016, Rv. 639897 – 01), donde l'inammissibilità sotto tale profilo del gravame, perché non rispondente ai requisiti di specificità richiesti dall'art. 342 c.p.c.

§ 9.3.3.2. — Per altro verso il motivo d'appello è infondato perché, come sopra anticipato, sono stati gli attori a chiedere al Tribunale di tenere conto, nella liquidazione del "Danno patrimoniale da perdita del congiunto", dello "scarto tra vita fisica e lavorativa".

Per tale parte la decisione è, quindi, immune da censure, essendosi il giudice *a quo* attenuto rigorosamente alla domanda.

§ 9.3.3.3. — Il motivo è, poi, inammissibile ai sensi del primo comma dell'art.

345 c.p.c., perché introduce nel presente grado di giudizio la questione della rilevanza ai fini risarcitori della perdita del trattamento pensionistico che avrebbe percepito se non fosse rimasto vittima del sinistro (e di cui in parte avrebbero beneficiato anche i prossimi congiunti), che non è stata sollevata in primo grado.

La doglianza *de qua* è, tra l'altro, inammissibile anche per la sua generica formulazione (art. 342 c.p.c.), non avendo gli appellanti addotto alcuna argomentazione di fatto e di diritto a sostegno dell'affermazione secondo cui avrebbe percepito una pensione di importo almeno corrispondente alla retribuzione percepita.

§ 9.3.3.4. — Analoghe considerazioni valgono per la "quota sibi".

In particolare, il motivo è infondato, perché sono stati gli attori a chiedere al Tribunale di tenere conto, nella liquidazione del "Danno patrimoniale da perdita del congiunto", della quota in questione, da essi stessi stimata in una percentuale pari ad un quarto del reddito.

Il giudice *a quo* si è attenuto alle domande degli attori e ha stimato la *quota sibi* nella percentuale indicata dagli attori, circostanza, questa, che rende evidente l'inconsistenza della censura.

Sotto altro profilo, poi, il motivo in esame è inammissibile ai sensi del primo comma dell'art. 345 c.p.c., perché introduce nel presente grado di giudizio una questione nuova (quella dell'accantonamento di una parte della *quota sibi*), non prospettata nel grado precedente.



- § 9.4. Il quarto motivo, che investe il capo della decisione concernente le spese di lite, è infondato e inammissibile.
- § 9.4.1. In particolare, i diritti e gli onorari del giudizio di primo grado non debbono essere riliquidati in base ad uno scaglione superiore a quello utilizzato dal giudice *a quo*, perché l'accoglimento del secondo motivo dell'appello principale e dei primi due motivi dell'appello incidentale dei Signori Raganato e Murru comporta la riduzione del complessivo credito risarcitorio spettante ai Signori e non l'incremento delle somme ai medesimi dovute.

Sotto tale profilo, quindi, il quarto motivo d'appello è infondato.

§ 9.4.2. — Per il resto la doglianza in esame è inammissibile.

A riguardo si ricorda che « L'impugnazione del capo di sentenza relativo alla liquidazione delle spese giudiziali non può essere accolta se con essa non vengono specificate le singole voci che la parte assume come alla stessa spettanti e non riconosciute, non essendo il giudice del gravame vincolato in alcun modo da eventuali determinazioni quantitative formulate dalla medesima parte impugnante in difetto della individuazione degli specifici errori che essa attribuisce al giudice come commessi nella decisione impugnata » (Cass. 21 ottobre 2009, n. 22287; Cass. 19 novembre 2014, n. 24635).

Orbene, in applicazione degli enunciati principi, che la Corte condivide, l'appello incidentale proposto dai Signori non risponde ai requisiti di specificità prescritti dall'art. 342 c.p.c.

Gli appellanti si sono, infatti, limitati a dedurre che l'importo liquidato a titolo di spese legali è errato per difetto rispetto a quello richiesto nella nota spese depositata nel giudizio di primo grado, senza peraltro spiegare se il preteso errore sia dipeso dall'applicazione di uno scaglione errato (da individuare in base al *decisum*), o dal mancato riconoscimento di singole voci ritenute dovute, ovvero, ancora, dal mancato rispetto dei minimi tariffari per quanto concerne gli onorari.

Da ciò l'inammissibilità della doglianza de qua.

§ 9.5. — Il quinto motivo investe anch'esso il capo della decisione riguardante le spese di lite.

Con tale doglianza ci si duole della mancata maggiorazione degli onorari per l'assistenza plurima, che costituirebbe un minimo inderogabile che non può essere



disconosciuto dal giudice, laddove la maggiorazione sia stata richiesta dagli interessati.

La doglianza è infondata.

Osserva a riguardo il Collegio che il d.m. n. 127 del 2004, art. 5, comma 4, ultima parte, prevede che nel caso in cui « l'avvocato assista e difenda più persone aventi la stessa posizione processuale l'onorario unico Può essere aumentato per ogni parte oltre la prima del 20% fino a un massimo di dieci [...]. La stessa disposizione trova applicazione [...] nel caso in cui l'avvocato difenda una parte contro più parti quando la prestazione comporti l'esame di particolari situazioni di fatto o di diritto ».

Tale norma è stata interpretata dalla giurisprudenza nel senso che la possibilità di liquidare un onorario unico aumentato per ciascuna parte oltre la prima del venti per cento costituisce una mera facoltà rientrante nel potere discrezionale del giudice e non un obbligo (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 16040 del 21/07/2011, Rv. 619695 – 01; Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 269 del 10/01/2017, Rv. 643023 - 02).

Ciò posto, la decisione del Tribunale di non procedere all'applicazione della maggiorazione in questione, ancorché non motivata, è pienamente condivisibile.

Ed invero, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado e nelle successive memorie istruttorie l'attività professionale svolta dai difensori degli attori non ha comportato lo studio delle posizioni e delle situazioni sostanziali e processuali individuali di né sono stati ricercati atti e documenti particolari per ciascuno dei congiunti della vittima primaria.

Solamente nella comparsa conclusionale si è proceduto alla diversificazione delle posizioni ai fini della quantificazione delle pretese creditorie di ciascuno (danno morale, esistenziale e patrimoniale da perdita del congiunti), effettuata mediante un semplice calcolo aritmetico.

Non è stato necessario alcuno studio supplementare delle posizioni di Raganato Rosaria, di Murru Fabrizio Giuseppe, di Murru Stefano e di Murru Tiziana, essendo gli stessi rimasti contumaci nel giudizio di primo grado.

Conseguentemente, mancando i presupposti richiesti dalla legge per la maggiorazione degli onorari, la sentenza impugnata merita di essere confermata, previa integrazione della motivazione nei termini di cui sopra (sulla questione concernente la possibilità che il giudice d'appello confermi la decisione impugnata con diversa motivazione, v. giurisprudenza citata sub § 7.1.).



Sentenza n. 3510/2017 pubbl. il 25/05/2017 RG n. 839/201

Repert. n. 4433/2017 del 25/05/2019

§ 10. — In conclusione, ritenuta la fondatezza dell'appello incidentale di nei termini indicati ai §§ 9.2. e 9.3.2., il credito risarcitorio di andrebbe quantificato in complessivi euro 440.772,86, di cui euro 283.020,00 per danno da perdita del rapporto parentale ed euro 157.752,86 per danno patrimoniale da perdita del proprio congiunto, il credito risarcitorio di andrebbe quantificato in complessivi euro 361.896,43, di cui euro 283.020,00 per danno da perdita del rapporto parentale ed euro 78.876,43 per danno patrimoniale da perdita del proprio congiunto, e il credito risarcitorio di andrebbe quantificato in complessivi euro 352.462,43, di cui euro 273.586,00 per danno da perdita del rapporto parentale ed euro 78.876,43 per danno patrimoniale da perdita del proprio congiunto (v. §§ 9.2.2. e 9.3.2.).

Ritenuta, peraltro, la fondatezza del secondo motivo posto a fondamento dell'appello principale e del primo e del secondo motivo posti a fondamento dell'appello incidentale di Raganato Rosaria, Murru Fabrizio Giuseppe, Murru Stefano e Murru Stefania, gli importi di cui sopra debbono essere ridotti del cinquanta per cento in considerazione del contribuito causale arrecato da alla verificazione dell'evento dannoso ai sensi dell'art. 1227 c.c., in quanto gli eredi di Murru Fabrizio Giuseppe non possono rispondere dei danni anche per la parte che il loro dante causa non ha concorso a causare (v. §§ 7.2., 8.1. e 8.2.), e ammontano, quindi, ad euro 220.386,43 per ad euro 180.948,21 per

ad euro 176.231,21 per

A fronte di tali importi la Compagnia ha corrisposto, in esecuzione della sentenza impugnata, euro 168.460,99 a con assegno in data 8 agosto 2011 ed euro 83.177,81 ciascuno a a con assegni in data 24 ottobre 2011 e 8 ottobre 2011, importi, questi, che, rivalutati alla data della presente decisione per omogeneità di calcolo, ascendono rispettivamente ad euro 176.575,52 e ad euro 86.847,75.

I relativi crediti risarcitori ammontano, pertanto, alla data della presente decisione, a complessivi euro 43.810,91 per , ad euro 94.100,46 per

e ad euro 89.383,46 per

Sulle somme di cui sopra vanno, inoltre, erogati gli interessi c.d. compensativi, che debbono essere calcolati applicando i criteri indicati nella sentenza di primo grado,



che sul punto si fonda su una granitica giurisprudenza della Suprema Corte e non è stata impugnata.

Conseguentemente, per gli interessi devono essere calcolati al tasso legale sulla somma di euro 172.887,35 (pari alla media tra la somma di euro 135.516,13, corrispondente al credito risarcitorio, per sorte capitale, considerato al valore della moneta alla data dell'evento dannoso, e la somma di euro 210.258,57, corrispondente al credito risarcitorio, sempre per sorte capitale, considerato al valore monetario alla data di pagamento dell'acconto di euro 168.460,99) fino alla data del pagamento dell'acconto, e sulla somma di euro 42.804,25 (pari alla media tra la somma di euro 41.797,58, corrispondente al credito risarcitorio residuo, per sorte capitale, considerato al valore della moneta alla data immediatamente successiva a quella del pagamento del ripetuto acconto, e la somma di euro 43.810,91, corrispondente al residuo credito risarcitorio, sempre per sorte capitale, considerato al valore monetario alla data della presente decisione) dal giorno successivo al pagamento dell'acconto alla data della presente decisione.

gli interessi devono essere calcolati al tasso legale sulla somma di euro 142.283,67 (pari alla media tra la somma di euro 111.265,48, corrispondente al credito risarcitorio, per sorte capitale, considerato al valore della moneta alla data dell'evento dannoso, e la somma di euro 173.301,85, corrispondente al credito risarcitorio, sempre per sorte capitale, considerato al valore monetario alla data di pagamento dell'acconto di euro 83.177,81) fino alla data del pagamento dell'acconto, e sulla somma di euro 92.112,25 (pari alla media tra la somma di euro 90.124,04, corrispondente al credito risarcitorio residuo, per sorte capitale, considerato al valore della moneta alla data immediatamente successiva a quella del pagamento del ripetuto acconto, e la somma di euro 94.100,46, corrispondente al residuo credito risarcitorio, sempre per sorte capitale, considerato al valore monetario alla data della presente decisione) dal giorno successivo al pagamento dell'acconto alla data della presente decisione.

Per gli interessi devono essere calcolati al tasso legale sulla somma di euro 138.574,59 (pari alla media tra la somma di euro 108.364,99, corrispondente al credito risarcitorio, per sorte capitale, considerato al valore della moneta alla data dell'evento dannoso, e la somma di euro 168.784,18, corrispondente al credito risarcitorio, sempre per sorte capitale, considerato al valore monetario alla data

di pagamento dell'acconto di euro 83.177,81) fino alla data del pagamento dell'acconto, e sulla somma di euro 87.494,92 (pari alla media tra la somma di euro 85.606,37, corrispondente al credito risarcitorio residuo, per sorte capitale, considerato al valore della moneta alla data immediatamente successiva a quella del pagamento del ripetuto acconto, e la somma di euro 89.383,46, corrispondente al residuo credito risarcitorio, sempre per sorte capitale, considerato al valore monetario alla data della presente decisione) dal giorno successivo al pagamento dell'acconto alla data della presente decisione.

Sulle somme risultanti dal predetto calcolo e sulla sorte capitale residua spettano, poi, gli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza a quella dell'effettivo soddisfo.

Conseguentemente, in accoglimento dei contrapposti appelli e a parziale riforma della sentenza impugnata, Murru Fabrizio Giuseppe, in proprio e in qualità di erede di Murru Paolo, nonché Raganato Rosaria, Murru Stefano e Murru Tiziana, quali eredi di Murru Paolo, nonché la Società Cattolica di Assicurazione soc. coop., già Duomo Uni One Assicurazioni s.p.a., debbono essere condannati in solido al pagamento del residuo importo di euro 43.810,91 in favore di di euro 94.100,46 in favore di e di euro 89.383,46 in favore di per tutti oltre interessi compensativi da calcolare secondo i criteri di cui sopra fino alla data della presente decisione e ulteriori interessi legali dalla presente decisione al saldo.

§ 11. — Vista la parziale soccombenza reciproca vi sono giusti motivi che giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite del presente grado di giudizio.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla Società
Cattolica di Assicurazione soc. coop., già Duomo Uni One Assicurazioni s.p.a. nei
confronti di

Murru
Fabrizio Giuseppe, Raganato Rosaria, Murru Stefano e Murru Tiziana nelle qualità di
cui in epigrafe, contro la sentenza n. 18332 emessa dal Tribunale di Roma in data 15
settembre 2010, nonché sugli appelli incidentali spiegati da

nonché da Murru Fabrizio Giuseppe, Raganato Rosaria, Murru Stefano e Murru Tiziana nelle qualità di cui in epigrafe, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:

Firmato Da: LO SINNO GIUSEPPE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 610ef076612ee45d02ac4d33cb6505 - Firmato Da: DI MAURO MICHELE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6366219587701c5616a20ac4d33cb6505 - Firmato Da: DI MAURO MICHELE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6366219587701c5616a20ac4d33cb6505 - Firmato Da: DI MAURO MICHELE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6366219587701c5616a20ac4d33cb6505 - Firmato Da: DI MAURO MICHELE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6366219587701c5616a20ac4d33cb6505 - Firmato Da: DI MAURO MICHELE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6366219587701c5616ac45d02ac4d33cb6505 - Firmato Da: DI MAURO MICHELE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6366219587701c5616ac45d02ac4d33cb6505 - Firmato Da: DI MAURO MICHELE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6366219587701c5616ac45d02ac4d33cb6505 - Firmato Da: DI MAURO MICHELE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6366219587701c5616ac45d02ac4d33cb6505 - Firmato Da: DI MAURO MICHELE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6366219587701c5616ac45d02ac4d33cb6505 - Firmato Da: DI MAURO MICHELE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6366219587701c5616ac45d02ac4d33cb6505 - Firmato Da: DI MAURO MICHELE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6366219587701c5616ac45d02ac4d33cb6505 - Firmato Da: DI MAURO MICHELE Emesso DA: DI MAURO MICHELE EMES

Sentenza n. 3510/2017 pubbl. il 25/05/2017 RG n. 839/201 Repert. n. 4433/2017 del 25/05/201

— a parziale accoglimento dell'appello principale e di quelli incidentali e a parziale riforma della sentenza impugnata:

- a) dichiara che il decesso di va ascritto a fatto e concorso paritario di Murru Fabrizio Giuseppe e di del 50% ciascuno;
- b) tenuto conto dei pagamenti effettuati in corso di causa, condanna Murru Fabrizio Giuseppe, Raganato Rosaria, Murru Stefano e Murru Tiziana, tutti in qualità di eredi di Murru Paolo e il primo anche in proprio, nonché la Società Cattolica di Assicurazione soc. coop., già Duomo Uni One Assicurazioni s.p.a., in solido tra loro, al pagamento del residuo importo di euro 43.810,91 in favore di di euro 94.100,46 in favore di , per tutti oltre interessi compensativi da calcolare secondo i
 - criteri di cui in motivazione fino alla data della presente decisione e oltre ulteriori interessi legali dalla presente decisione al saldo;
- c) conferma per il resto l'impugnata sentenza;
- compensa tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio.

Così deciso in Roma il giorno 10 aprile 2017.

Il Consigliere Estensore Dr. Michele Di Mauro

Il Presidente Dr. Giuseppe Lo Sinno

